

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 073/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 6/7/2017, n. 0157/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

DPRReg. 24/8/2017, n. 0196 (B.U.R. 6/9/2017, n. 36).

Regolamento abrogato da art. 15, c. 1, DPRReg. 6/11/2024, n. 0142/Pres. (B.U.R. 20/11/2024, n. 47).

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Soggetti beneficiari
- Articolo 4 Interventi ammissibili a contributo
- Articolo 5 Spese ammissibili a contributo
- Articolo 6 Intensità del contributo
- Articolo 7 Criteri
- Articolo 8 Presentazione della domanda
- Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo
- Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria
- Articolo 11 Rendicontazione
- Articolo 12 Liquidazione del contributo
- Articolo 13 Cumulo degli aiuti
- Articolo 13 bis Modifica degli allegati
- Articolo 14 Disposizione di rinvio
- Articolo 15 Norma transitoria
- Articolo 16 Entrata in vigore

- Allegato A Prezzario della pianificazione forestale
- Allegato A bis Prezzario per la redazione e revisione delle schede forestali
- Allegato B Punteggi relativi ai criteri
- Allegato C Domanda di contributo per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la redazione e la revisione dei piani di gestione forestale, di seguito denominati PGF e delle schede forestali, di seguito denominate SF, di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono eseguiti allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione delle proprietà forestali, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 9/2007, secondo criteri tali da garantire la gestione in modo sostenibile delle foreste, anche ai fini di promuovere la multifunzionalità del bosco.

Articolo 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del contributo sono i proprietari pubblici o privati di boschi situati nel territorio regionale.

2. Le particelle appartenenti a più proprietari possono costituire oggetto di un'unica domanda di contributo di redazione o revisione di un PGF, a condizione che le superfici da pianificare siano confinanti fra loro e possano considerarsi un'unica superficie accorpata, intesa quale insieme di superfici fra loro confinanti e costituenti un'unica entità.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del contributo sono individuati in capo a tutti i proprietari dei boschi oggetto della domanda di contributo.

4. La domanda di contributo per la redazione o revisione di un PGF può avere ad oggetto anche superfici non accorpate a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari¹, ove i privati proprietari di boschi si costituiscano in un consorzio, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3 della legge regionale n. 9/2007.

Articolo 4 (Interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di redazione e revisione dei PGF e delle SF di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, relativi alla redazione dei PGF e alla redazione e revisione delle SF² della superficie pianificata o da pianificare, sono ammissibili a contributo le domande riferite a superfici superiori a 200 ettari di superficie a prevalente finalità produttiva per i PGF e riferite ad almeno 5 ettari di superficie a finalità produttiva per le SF.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/7/2017, n. 0157/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/7/2017, n. 0157/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

2 bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, nel caso di revisione di un PGF, la domanda di contributo è ammissibile anche qualora la superficie a prevalente finalità produttiva sia inferiore a 200 ettari.³

Articolo 5 (Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese tecniche sostenute per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4.

2. Le spese di cui al comma 1 sono quantificate sulla base di un preventivo redatto, per le proprietà private, da parte del tecnico professionista abilitato secondo gli specifici ordinamenti e per le proprietà pubbliche dalle figure professionali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2007.

3. Le spese di cui al comma 1 non superano i massimali fissati dal prezzario di cui agli allegati A e A bis⁴.

4. Il preventivo di cui al comma 2 attesta la congruità delle spese in caso di interventi non previsti dal prezzario di cui al comma 3.

5. Le spese ammissibili sono considerate al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Articolo 6 (Intensità del contributo)

1 Il contributo viene concesso in misura pari al 60 per cento della spesa ammissibile.

Articolo 7 (Criteri)

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri:

a) redazione o revisione del PGF o della SF;

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPR. 6/7/2017, n. 0157/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

⁴ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR. 24/8/2017, n. 0196 (B.U.R. 6/9/2017, n. 36).

- b) estensione della superficie da pianificare in caso di redazione di PGF o SF;
- c) unico PGF presentato da due o più proprietari di boschi su superfici accorpate.

2. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato B.

Articolo 8 (Presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato C, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, dal giorno 1 gennaio ed entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

- a) consegna presso l'ufficio protocollo dell'Ispettorato; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;
- b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. Nella fattispecie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la domanda di contributo per l'intera superficie accorpata è presentata da uno dei proprietari, in nome e per conto degli altri proprietari o comproprietari di boschi.

3. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

4. Alla domanda di contributo sono allegati:

- a) il preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, redatto da un tecnico professionista abilitato, sulla base del prezzario di cui agli allegati A e A bis⁵ oppure, in caso di interventi non previsti dal prezzario, recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta sui modelli predisposti dal Servizio

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 24/8/2017, n. 0196 (B.U.R. 6/9/2017, n. 36).

- competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi al beneficiario che esercita attività economica, nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
- c) l'atto di delega, nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di contributo per la redazione o revisione di un unico strumento di pianificazione anche in nome e per conto di altri proprietari o comproprietari di boschi;
 - d) nella fattispecie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti, sottoscritte dai proprietari delle superfici accorpate, in nome e per conto dei quali il richiedente presenta la domanda;
 - e) per la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 4, copia dell'atto comprovante la costituzione e l'oggetto del consorzio tra proprietari privati di boschi;
 - f) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente e, nella fattispecie di cui alla lettera c), di tutti i proprietari.

Articolo 9

(Istruttoria e concessione del contributo)

1. L'ispettorato, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

- a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;
- b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento;
- d) predispone un elenco delle domande ammesse a contributo con i relativi punteggi assegnati in base all'articolo 7 e un elenco di quelli non ammissibili;
- e) invia al Servizio gli elenchi di cui alla lettera d);
- f) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio provvede entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera d), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammissibili a contributo, ai sensi degli articoli 7 e 10.

3. Il Servizio comunica, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, l'eventuale mancanza di copertura finanziaria e, qualora il beneficiario sia ente pubblico e risulti in posizione utile al finanziamento, chiede il codice unico di progetto (CUP), relativo all'intervento finanziato.

4. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Il decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione.

5. Il Servizio comunica, entro quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di cui al comma 4, il contributo concesso.

Articolo 10

(Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria)

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni domanda facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato B, in base ai criteri di cui all'articolo 7.

2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, viene ammessa a finanziamento prioritariamente la domanda con superficie maggiore oggetto di contributo ed in caso di ulteriore parità si applica l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 11

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

- a) i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) i soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite;
- c) i soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
- d) il provvedimento di approvazione ed esecutività del PGF o SF del Direttore centrale della Direzione competente in materia di risorse forestali.

2. L'Ispettorato comunica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 12
(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato entro quarantacinque giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 2, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.

Articolo 13
(Cumulo degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 13 bis
(Modifica degli allegati)⁶

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.

Articolo 14
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007 e della legge regionale 7/2000.

Articolo 15
(Norma transitoria)

⁶ Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPR. 24/8/2017, n. 0196 (B.U.R. 6/9/2017, n. 36).

1. Per l'anno 2016 le domande di cui all'articolo 8 sono presentate entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ABROGATO

Prezzario per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	PIANI DI GESTIONE FORESTALE		
A.01	Onorario al tecnico – quota in base alla superficie -		
A.01.01	Altofusto e fustaie transitorie di produzione: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. L'importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02.	ha ha ha ha ha ha	€ 18,00 € 15,00 € 12,50 € 10,00 € 8,00 € 6,00
A.01.02	Boschi diversi dai boschi di produzione ma con previsione di interventi gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 9,00 € 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00
A.01.03	Cedui: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,00
A.01.04	Boschi diversi dai boschi di produzione da esaminare senza previsione di interventi gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 2,00 € 1,50 € 1,30 € 1,00 € 0,80 € 0,60

* Allegato sostituito da art. 4, c. 1, DPR Reg. 24/8/2017, n. 0196/Pres. (B.U.R. 6/9/2017, n. 36).

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.01.05	Pascoli, terreni agrari, incolti produttivi ed improduttivi, boschi fuori gestione: <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 1.000 ettari • oltre 1.000 ettari 	ha ha	€ 0,52 € 0,36
A.02	Onorario al tecnico – quota in base alla ripresa -		
A.02.01	Importo in base all'entità delle utilizzazioni pianificate espresse in termini di metri cubi di massa legnosa lorda prevista nel periodo di validità del piano.	m ³	€ 0,40
A.03	Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - territoriali del piano, compresa la cartografia generale		
A.03.01	L'importo comprende l'allestimento delle basi fornite dal Servizio regionale e la restituzione al medesimo Servizio del particellare e degli altri elementi cartografati nei formati compatibili con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta della proprietà con il particellare alla scala 1:25.000, carta della zonizzazione su CTRN, carta su base catastale, carta degli interventi colturali e della viabilità forestale esistente e di progetto). <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • da ettari 4.000 Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. L'importo è ridotto del 50% se abbinata alla voce A.9.01.	ha ha ha ha ha ha	€ 11,00 € 8,50 € 6,50 € 5,00 € 4,00 € 3,00
A.04	Cartografia facoltativa		
A.04.01	Carta dei tipi forestali: <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 500 ettari • per gli ettari successivi L'importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02.	ha ha	€ 6,00 € 4,00
A.04.02	Carta dei tipi strutturali (non cumulabile con la voce A.9.02): <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 500 ettari • per gli ettari successivi 	ha ha	€ 8,00 € 5,50
A.05	Altre prestazioni		
A.05.01	Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97. Importo da definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di <i>habitat</i> , di specie e di <i>habitat</i> di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità delle valutazioni:	cad.	da € 1.500,00 a € 3.000,00
A.06	Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa rilegatura)		
A.06.01	Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci A 01, A 02, A 03, A 04:		

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"> • fino a € 10.000,00 • per € 25.000,00 • per € 50.000,00 • da € 75.000,00 Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	% % % %	23% 16% 10% 5%
A.07	Confinazioni		
A.07.01	Ripasso confini di proprietà mediante rintracciamento di cippi e di segni esistenti e pittura dei segni medesimi:	km	€ 294,00
A.07.02	Maggiorazione sull'importo della voce precedente per ripasso confini in aree di difficile accessibilità, difficile percorribilità, con vecchia o incerta segnatura:	km	€ 175,00
A.07.03	Pittura dei numeri di particella con segnatura sommaria dei confini di particella:	ha	€ 2,40
A.07.04	Segnatura continua, all'interno della proprietà, dei confini tra le particelle:	km	€ 175,00
A.08	Rilievi dendrometrici		
A.08.01	Cavallettamento dal diametro di 17,5 cm (non cumulabile con la voce A.9.03):	ha	€ 52,00
A.08.02	Maggiorazione per cavallettamento dal diametro di 7,5 cm	ha	€ 14,00
A.08.03	Maggiorazione per cavallettamento in boschi di difficile percorribilità per sottobosco cespuglioso o terreno ripido e accidentato	ha	€ 14,00
A.08.04	Maggiorazione per cavallettamento in boschi con difficoltà di accesso per mancanza di viabilità percorribile con autovetture	ha	€ 5,00
A.08.05	Campionamento statistico con prove relascopiche diametriche (non cumulabile con la voce A.9.03):	cad.	€ 20,00
A.08.06	Cavallettamento dal diametro di 7,5 cm in aree di saggio, compresa la delimitazione (non cumulabile con la voce A.9.03): <ul style="list-style-type: none"> • per superfici fino a 2.500 m² • per superfici di 5.000 m² • per superfici uguali o superiori ai 10.000 m² Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	m ² m ² m ²	0,14 0,09 0,06
A.08.07	Rilievo di altezze (non cumulabile con la voce A.9.03):	cad.	€ 1,30
A.08.08	Rilievo di incrementi	cad.	€ 0,85
A.09	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS)		
A.09.01	Esecuzione volo con aeromobile per rilievo laser scanning aereo (ALS) dedicato alla raccolta di dati aggiornati relativamente alla superficie boscata per l'elaborazione dati alle voci A.09.01, A.09.02 e A.09.03. Voce applicabile al solo bosco di produzione. Quota fissa per preparazione aeromobile da sommare ai seguenti costi: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 250 di bosco di produzione • dai 1.000 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	€ ha ha	€ 1.500 € 5,00 € 2,50
A.09.02	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS), comprensiva di restituzione della base cartografica planoaltimetrica ad alta risoluzione della proprietà pianificata e di un suo congruo intorno e, per la sola proprietà pianificata, delimitazione della superficie boscata.		

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 500 di proprietà • dai 2.000 ettari di proprietà Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 5,00 € 3,00
A.09.03	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) delle superfici boscate all'interno della proprietà pianificata con restituzione cartografica e alfanumerica della composizione prevalente (conifere/latifoglie/misto) e delle fasi cronologico-strutturali con associati, per ogni unità areale individuata, i seguenti parametri dendrometrici: superficie, n. di piante, altezza media e dominante, percentuali di ripartizione degli alberi per classi di altezza. Voce applicabile al solo bosco di produzione. <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 250 di bosco di produzione • dai 500 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 12,00 € 7,00
A.09.04	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) mediante procedure di calcolo basate sull'individuazione dei singoli alberi (<i>single tree level</i>) con restituzione, per ogni particella, della seriazione diametrica e della curva ipsometrica. Voce applicabile al solo bosco di produzione. <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 250 di bosco di produzione • dai 1.000 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 4,00 € 2,00
A.10	Oneri previdenziali e fiscali		
A.10.01	Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10.2.1996, n. 103) sull'importo complessivo.	%	Nella misura di legge
A.10.02	IVA	%	Nella misura di legge

Prezzario per la redazione e revisione delle schede forestali

PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B	PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI		
B.01	Onorario al tecnico		
B.01.01	Onorario in relazione alla superficie boschiva: <ul style="list-style-type: none"> • fino a 10 ettari • per ettari 25 • per ettari 50 • per ettari 100 • per ettari 200 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha	€ 95,00 € 65,00 € 45,00 € 28,00 € 18,00
B.02	Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - territoriali del piano, compresa la cartografia generale		
B.02.01	L'importo comprende la fornitura al Servizio regionale dei mappali catastali della scheda in formato compatibile con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta alla scala 1:25.000, carta della su CTRN, carta su base catastale). <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 10 • per ettari 25 • per ettari 50 • per ettari 100 • per ettari 200 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha	€ 30,00 € 15,00 € 7,00 € 4,00 € 2,00
B.03	Altre prestazioni		
B.03.01	Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97. Importo da definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di <i>habitat</i> , di specie e di <i>habitat</i> di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità delle valutazioni:	cad.	da € 500,00 a € 1.000,00
B.04	Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa rilegatura)		
B.04.01	Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci B 01, B 02, B 03, B 04: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 10.000,00 • per € 25.000,00 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	% %	23% 16%
B.05	Oneri previdenziali e fiscali		
B.05.01	Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996, n. 103) sull'importo complessivo.	%	Nella misura di legge
B.05.02	IVA	%	Nella misura

** Allegato aggiunto da art. 5, c. 1, DPR Reg. 24/8/2017, n. 0196/Pres. (B.U.R. 6/9/2017, n. 36)

PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
			di legge
	<i>NB: nel caso in cui la proprietà forestale da pianificare interessi più comuni amministrativi ed in uno di questi ricada più del 70 % della superficie complessiva viene redatta una sola scheda forestale. Diversamente viene redatta una scheda forestale per ogni comune . In entrambe i casi il computo del costo viene fatto applicando il prezzario considerando la superficie complessiva come se fosse un'unica scheda forestale.</i>		

ABROGATO

Punteggi relativi ai criteri

Criterio	Punteggio
a) lo strumento pianificatorio: <ul style="list-style-type: none">- redazione del PGF- revisione del PGF- redazione della SF- revisione della SF	6 4 3 1
b) in caso di redazione di PGF o SF - superficie produttiva da pianificare: <ul style="list-style-type: none">- superiore a 1.000 ha- da 500 fino a 1.000 ha- da 200 fino a 500 ha- da 100 fino a 200 ha- da 20 fino a 100 ha- inferiore a 20 ha	6 5 4 3 2 1
c) unico PGF presentato da due o più proprietari di boschi su superfici accorpate	5

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE E REVISIONE DEI
PIANI DI GESTIONE FORESTALE E DELLE SCHEDE FORESTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 TER, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 9/2007**

All'Ispettorato forestale di _____
Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il ____ / ____ / ____ residente nel Comune di _____
_____ provincia _____ in via _____

in qualità di:

legale rappresentante dell'Ente:

_____, proprietario pubblico di boschi,
avente sede legale nel Comune di _____ (indirizzo completo)

C.F. _____ P.IVA _____

proprietario privato di boschi:

(indicare Codice fiscale): _____

impresa proprietaria di boschi avente:

Ragione sociale/denominazione

_____ sede legale nel Comune di (indirizzo completo)

C.F. _____ P.IVA _____

legale rappresentante del Consorzio tra proprietari privati di boschi:

Ragione sociale/denominazione

sede legale nel Comune di (indirizzo completo)

C.F. _____ P.IVA _____

(altra tipologia di soggetto) proprietario di boschi situati nel territorio regionale avente:

Ragione sociale/denominazione

sede legale nel Comune di (indirizzo completo)

C.F. _____ P.IVA _____

in nome proprio (indicare Codice fiscale): _____

in nome e per conto di, nel caso di superfici accorpate o di più comproprietari

CHIEDE

l'assegnazione di un contributo per un importo complessivo pari a Euro _____

per interventi di:

- redazione di PGF di cui all'articolo 6 del D.P.Reg. 274/2012
- revisione di PGF di cui all'articolo 6 del D.P.Reg. 274/2012
- redazione di SF di cui all'articolo 8 del D.P.Reg. 274/2012
- revisione di SF di cui all'articolo 8 del D.P.Reg. 274/2012

per la proprietà boschiva situata nei Comuni di

nelle seguenti particelle catastali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle e le voci che interessano):

- che l'intervento per il quale chiede il contributo è di redazione/revisione di un PGF/SF;
- che superficie produttiva da pianificare è pari a _____ ettari;
- che l'IVA:
 - è recuperabile
 - non è recuperabile

ALLEGA;

- a) il preventivo di spesa redatto da un tecnico professionista abilitato, recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità in caso di interventi non previsti dal prezzario allegato al regolamento;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta sui modelli de minimis;
- c) l'atto di delega qualora il richiedente presenti la domanda anche in nome e per conto di altri proprietari o comproprietari di boschi;
- d) copia dell'atto comprovante la costituzione e l'oggetto del consorzio tra proprietari privati di boschi, per la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 4;
- e) nella fattispecie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del regolamento, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai proprietari delle superfici, attestanti la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità al contributo;
- f) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente ed eventualmente degli altri proprietari.

_____, li _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 41 ter, commi 2 e 3 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)

ABROGATO